

**Segnalazione al Governo ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 1) della legge 31 luglio 1997, n. 249 in relazione all'articolo 44-*quater*, comma 1-*bis*, lettera a) del Decreto-Legge 28 giugno 2019, n. 59, recante “*Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*”, così come convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2019, n. 81.**

Come è noto, l'art.44-*quater*, comma 1-*bis* del Testo Unico prevede che l'Autorità, sentiti il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico, con proprio regolamento può innalzare la quota riferita agli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, dal 12,5% fino ad un massimo del 20%. Tale aumento trova la sua giustificazione “*in modalità di investimento che non risultino coerenti con una crescita equilibrata del sistema produttivo*”, nonché in relazione a specifici criteri. Segnatamente, la lettera a) prevede un aumento fino ad un massimo del 3% per il mancato stabilimento di una sede operativa in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti inferiore alle venti unità. Tale previsione normativa è stata ritenuta dall'Autorità non pienamente compatibile con il diritto europeo, come già evidenziato nella segnalazione inviata al Governo il 1° agosto u.s.

Con riferimento alla citata disposizione, il Decreto, così come recepito dalla Legge, ha disposto che l'Autorità, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, definisca le modalità con le quali la menzionata quota può essere innalzata.

Al riguardo si intendono svolgere alcune proposte che, pur tenendo conto della criticità già evidenziata, conservino la *ratio* e la finalità della norma introdotta dal legislatore italiano, suggerendo una integrazione normativa (per esempio in sede di recepimento della Direttiva 1808/2018 nel nostro ordinamento) che, nel rispetto del quadro normativo europeo, si ispiri a strumenti di promozione della produzione culturale nazionale già adottati da altri Stati membri dell'Unione.

#### **a) La disapplicazione della norma**

Quanto al profilo della compatibilità della disposizione con i principi del diritto europeo, si osserva che l'Autorità, al fine di dare seguito al dettato normativo per quanto di sua competenza, con delibera n. 421/19/CONS del 28 ottobre 2019 ha avviato una consultazione pubblica avente ad

oggetto lo schema di Regolamento attuativo dell'intero impianto legislativo in materia di quote europee- che sostanzialmente ha emendato quello approvato con delibera n. 595/18/CONS del 12 dicembre 2018 - per acquisire le osservazioni dei soggetti interessati. Alla luce delle evidenze emerse nell'ambito della descritta attività istruttoria, l'Autorità ha ritenuto di dover disapplicare la disposizione (lett. a) dell'art. 44-*quater*, comma 1-*bis*), in quanto contraria al quadro normativo europeo di riferimento. Il Regolamento sarà approvato definitivamente a valle dell'interlocuzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dello sviluppo economico prevista dall'articolo 44-*quater*, comma 1-*bis*.

**b) Il quadro normativo europeo di riferimento per la promozione della produzione audiovisiva. Proposta di costituzione di un fondo a favore della produzione audiovisiva nazionale**

L'art. 13, comma 2, della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2018/1808 del 14 novembre 2018<sup>1</sup>, con specifico riguardo ai fornitori di servizi di media a richiesta, consente di prevedere un contributo finanziario a carico dei fornitori stabiliti in altro Stato Membro, ma che si rivolgano al pubblico dello Stato di destinazione, purché il contributo sia proporzionato e non discriminatorio, avuto altresì riguardo agli introiti ottenuti nello Stato Membro di destinazione del servizio<sup>2</sup>. Il considerando (36) della medesima Direttiva chiarisce che i contributi finanziari richiesti dagli Stati Membri ai fornitori di servizi di media audiovisivi stabiliti nel proprio territorio per la produzione di opere europee possono assumere la forma sia di contributi diretti alla produzione di opere, sia la forma di misure di carattere fiscale o parafiscale volte a sostenere specifici fondi nazionali. La stessa Direttiva, inoltre, al considerando (37), riconosce che, conformemente alla propria politica culturale (e in funzione della compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato), gli Stati Membri hanno competenza per stabilire il livello dei contributi finanziari.

Già al momento dell'approvazione della Direttiva, schemi afferenti alle due forme di contributo finanziario risultavano essere presenti in un cospicuo numero di Stati Membri, ed in circa una decina di casi risultavano adottate misure per imporre prelievi da versare in un fondo per la

---

<sup>1</sup> La Direttiva reca "Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato", di seguito "Direttiva".

<sup>2</sup> *Nei casi in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali, possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori".*

produzione di opere, sebbene con modalità ed ambiti soggettivi di applicazione diversi tra di loro. In alcuni ordinamenti, risultano applicati sia schemi di contribuzione diretta che di contribuzione indiretta, così come esistono anche meccanismi che prevedono una complementarità tra queste due modalità di contribuzione. In particolare, alcuni Stati Membri hanno introdotto forme di contribuzione, di natura fiscale e parafiscale, a fondi di sostegno alla produzione audiovisiva nazionale anche a carico di operatori con sede di stabilimento in un altro Stato Membro dell'Unione europea; l'articolo 13, comma 2 riconosce dunque la possibilità dello Stato Membro di imporre un obbligo di contribuzione anche a carico di soggetti stabiliti altrove, ma che rivolgono la propria offerta commerciale al territorio nazionale, a condizione che il contributo in questione sia proporzionato quanto alla misura e non discriminatorio rispetto agli altri operatori.

In linea generale, l'art. 4 della Direttiva consente agli Stati Membri di imporre misure più dettagliate o restrittive di quelle poste dalla stessa solo in capo ai fornitori di servizi media soggetti alla giurisdizione nazionale a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità e di parità di trattamento (cfr. Causa C-234/12, sentenza 18 luglio 2013). Orbene, seppure la finalità perseguita dall'art. 44-*quater*, comma 1 *bis*, lett. a) del Testo unico di favorire una crescita equilibrata del sistema produttivo audiovisivo nazionale risulti condivisibile nel fine proprio alla luce della normativa richiamata, lo strumento previsto dal legislatore non appare adeguatamente calibrato rispetto all'obiettivo specifico perseguito e, vieppiù, palesemente discriminatorio e sproporzionato dal momento che impone il maggior investimento in opere europee in capo ai soggetti che decidono di operare all'estero e che impieghino in Italia un numero esiguo di risorse. Si ritiene dunque doveroso rammentare che l'unica modalità consentita dal diritto dell'Unione europea di estensione degli obblighi di investimento a fornitori soggetti alla giurisdizione di un altro Stato Membro – in espressa deroga al principio cardine del mercato interno del c.d. mutuo riconoscimento – è quella prevista dall'art. 13, comma 2, della stessa Direttiva.

Tanto premesso, alla luce delle argomentazioni sopra riportate e in ossequio allo spirito dell'intervento legislativo teso a garantire la "*crescita equilibrata del sistema audiovisivo nazionale*" anche attraverso il contributo dei fornitori di servizi di media non lineari, sarebbe auspicabile che in sede di recepimento della Direttiva 1808/2018 nell'ordinamento nazionale fossero introdotte forme di contribuzione indiretta, per assicurare livelli adeguati di investimenti a favore della produzione audiovisiva europea ed indipendente. Ciò potrebbe avvenire attraverso la previsione di costituzione di un fondo per la produzione, alimentato nella misura del 3% delle entrate generate dai servizi di media audiovisivi a richiesta destinati al territorio nazionale, quale risultante dalla disapplicazione della disposizione recata dalla lett. a) del comma 1-*bis* dell'art. 44-*quater*. Tale fondo si

aggiungerebbe alle misure già previste dal citato articolo 44-*quater*, comma 1-*bis*, e completerebbe la quota del 20% già prevista dal legislatore.

L'indirizzo prospettato appare coerente con il tenore del Considerando (36) della Direttiva, secondo il quale forme di contribuzione diretta ed indiretta possono coesistere all'interno dell'ordinamento nazionale di uno Stato Membro.